

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Eugenio Montale, 2 - Lecce
Tel. 0832.241808 – Fax 0832.090732
Pec: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it

TAR LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

PER

COSMA LUIGI, (C.F. CSMLGU91E21D862X) elettivamente domiciliato in Lecce Piazzetta Montale n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P), dal quale è rappresentato e difeso nel procedimento **Rg. n. 7739/2022 Sez. III^ Bis** (PEC: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante p.t.

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CUNEO, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

SCOGNAMIGLIO VALERIA E ROMANO FRANCESCO ELPIDIO, in qualità di controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- dei decreti U.S.P. Cuneo prot.n.6461 dell'1.8.2022 e prot.n.7160 del 24.8.2022 con cui sono approvate e pubblicate le GPS per la Provincia di Cuneo relativamente alla classe di concorso A046 posto comune nei limiti dell'interesse fatto valere e nella parte in cui il ricorrente è inserito con riserva senza possibilità di occupazione;
- delle medesime GPS per la Provincia di Cuneo relativamente alla classe di concorso A046 posto comune nei limiti dell'interesse fatto valere e nella parte in cui il ricorrente è inserito con riserva senza possibilità di occupazione.

PREMESSO

Con ricorso **Rg.n.7739/2022** il ricorrente adiva il Tar Lazio ai fini dell'annullamento, previa sospensiva:

- dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter,

della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - dell’avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze; 2

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Deduceva in fatto e in diritto:

“1. Sull’atto impugnato. In data 6 maggio 2022 veniva pubblicata l’O.M. n. 112 avente ad oggetto l’avvio delle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. La citata ordinanza all’art. 7, comma 4, lett. e) riporta che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio [...]. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero [...] ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”. Il Ministero, dunque, preclude a tutti i docenti in attesa di riconoscimento del titolo esterno di poter stipulare qualunque tipo di contratto, sia a tempo determinato che indeterminato, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria. L’arbitrarietà della disposizione ministeriale rileva a maggior ragione se si considera che la stessa è “escludente” per tutti coloro che, come detto, sono in attesa del riconoscimento del titolo ma che l’agere ministeriale è sempre più volto a procrastinare tali riconoscimenti nonostante, per il titolo in parola, ormai la stessa Amministrazione si pronunciasse sempre con un riconoscimento subordinato a misure compensative (esami integrativi o ore di tirocinio) senza che sia necessaria una cognizione più profonda. Gli atti impugnati e il comportamento della P.A., peraltro, in tale ottica si rilevano contrari ai più basilari principi che guidano l’azione amministrativa improntata ai canoni di buona fede, trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario. In tal modo, peraltro, si pone in essere una palese disparità di trattamento tra insegnanti italiani abilitati e/o specializzati in Italia e insegnanti italiani in possesso dei medesimi titoli ma abilitati e/o specializzati all’estero.

2. Sulla posizione di parte ricorrente. L’odierno ricorrente in data 28/02/2018 conseguiva il titolo di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A046 all’estero, presso l’Università “Dimitrie Cantemir Din Targu Mures” di Bucarest in Romania. In data 30/01/2022, ovvero entro il termine di presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS previsto per il 31 maggio 2022, inoltrava all’Amministrazione competente istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Parte ricorrente, inoltre, presentava domanda di inserimento e/o aggiornamento delle GPS per la classe di insegnamento A046 il 28/05/2022 entro il medesimo termine. Nonostante parte ricorrente sia in possesso del titolo di accesso alla graduatoria per la quale fa richiesta e abbia regolarmente presentato la domanda di riconoscimento del titolo nonché la domanda di inserimento nella suddetta graduatoria,

il M.I. ammette parte ricorrente con una mera riserva cartolare impedendole di stipulare contratti a tempo determinato e/o indeterminato. Appare già evidente la contraddittorietà connaturata nel termine arbitrario di cui sopra anche alla luce dei principi costituzionali sottesi all'azione amministrativa. Non può non cogliersi l'irragionevolezza della preclusione così articolata che si rileva altresì manifestamente ingiusta ed illogica in quanto, non solo parte ricorrente è in possesso del titolo di cui ha già richiesto il riconoscimento, ma anche perchè soggetti che conseguiranno il titolo in un momento successivo, addirittura dopo il termine di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS, potranno sciogliere la riserva gravante sulla propria posizione e stipulare i contratti che, invece, sono preclusi a parte ricorrente attuando una palese disparità di trattamento.

3. Sulle pronunce cautelari rese in merito alla vicenda de qua. Sulla vicenda in parola codesto On.le TAR si è già pronunciato con l'ordinanza n. 5873 resa in data 23 giugno 2022 (Pres. Dott. Antonio Andolfi, Rel. Dott. Luca De Gennaro), in accoglimento delle istanze dei ricorrenti. Nel particolare l'On.le Collegio afferma che "Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che: - i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 co. 10 lett. a) dell'OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022; - la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); - l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che "l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati". Il citato provvedimento, le cui deduzioni qui si fanno proprie, si pone in linea con la giurisprudenza di merito di Codesto On.le TAR resa su fattispecie analoga sempre relativa ai docenti abilitati e specializzati all'estero e inseriti con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo, negli elenchi aggiuntivi alle GPS istituiti nel 2021. In quel caso gli Ambiti Territoriali avevano proceduto al depennamento di tutti gli insegnanti inseriti con riserva e abilitati all'estero, al fine di impedire a questi ultimi di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato da tali graduatorie, proprio come nel caso che ci occupa. All'esito della definizione di tali contenziosi l'agere della P.A. è stato dichiarato segnatamente illegittimo, con plurime sentenze passate in giudicato nelle quali si legge che non "è possibile una interpretazione delle norme applicabili che vada nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento. La ratio del predetto impianto precettivo risulta peraltro di chiara ragionevolezza, in quanto, diversamente disponendo, si finirebbe per pregiudicare ingiustamente ed in modo contrario al diritto eurounitario i richiedenti a causa dei ritardi dell'amministrazione nel provvedere ai riconoscimenti in tempi brevi" (ex plurimis TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 8150/2022; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 8149/2022; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 8152/2022). Nel caso richiamato così come nel caso che ci occupa, dunque, l'agere della P.A. volto ad escludere dalle

procedure di nomina i docenti con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero si palesa manifestatamente illegittimo per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE: OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSO PARZIALE DI CUI AGLI ARTT.1 BIS E 5 SEPTIES E 3 CO.2 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 SEPTIES DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.2005/36/CE E N.55/2013, - VIOLAZIONE DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228. VIOLAZIONE L'ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO SOSTEGNI BIS. - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT.E), DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 60 DEL 10 LUGLIO 2020 ISTITUTIVA DELLE GPS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.5 TER DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI TER". VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.7 COMMI 7 E 8 O.M. 112/2022 INCOMPETENZA. IRRAGIONevolezza, CONTRADDITTORIETÀ E ARBITRARIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITÀ PER MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24, 35, 51, 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ - VIOLAZIONE ART.97 COST. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990 – OMESSA MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITA' DERIVATA - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO."

Orbene, in data 1.8.2022 e 24 .8.2022 sono state pubblicate le predette GPS nelle quali, in ossequio proprio all'art.7 coma lett.e) dell'O.M. n.112/2022, il ricorrente è inserito con riserva nella classe di concorso "A046" senza alcuna possibilità di poter ottenere alcun incarico di supplenza per il prossimo imminente anno scolastico.

Ed anzi il ricorrente risulta pretermesso e scavalcato nell'assegnazione delle supplenze annuali, avendo l'USP chiamato addirittura dalla seconda fascia, per l'esaurimento della graduatoria di prima fascia.

Tutti tali provvedimenti sono illegittimi per illegittimità derivata e comunque alla luce delle medesime censure di cui al ricorso introduttivo del giudizio che qui si ribadiscono e che hanno già ricevuto accoglimento con le ordinanze del Tar Lazio n.4094 del

25.6.2022 e nn.4036 e 4021 del 23.6.2022, a firma della stessa Sezione ed emesse su casi speculari.

Appare evidente come il Dicastero convenuto continui a non ottemperare ai principi della **Direttiva Europea n°36/2005**, negando il diritto al lavoro degli **abilitati all'estero** e di accesso alla **professione docente**, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall'articolo 45 del Trattato fondativo dell'Unione Europea, su cui si è pronunciata a favore anche la Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza "Morgenbesser" del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou; 7 maggio 1992 C-104/91 Aguirre Borrell.), che ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro, in tal caso l'Italia a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, deve disporre una valutazione del titolo "*in bonam partem*", cioè finalizzata in via di principio alla "*salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese*", anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea!'.

Ed infatti, a ben vedere, l'O.M. del M.I. impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione nè il principio dell'accesso parziale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE secondo cui **"Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro"**, nè il successivo art. 5 septies co.1 richiamato espressamente nell'art.3 co.2 e che "fa salvo" appunto il principio dell'accesso parziale! !

A ben vedere, infatti in capo alla ricorrente, sussistono tutti e tre i requisiti richiesti dalle lettere a), b) e c) dell'art.5 septies del D.lgs.n.206/2007 e cioè rispettivamente, "la piena qualificazione del professionista per l'esercizio della professione docente"(lett.a) ; le "rilevanti differenze" tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia e "la impossibilità di misure compensative" (lett.b), nonché "la oggettiva separabilità" tra l'attività professionale e le altre attività regolamentate unitamente alla possibilità di un autonomo esercizio (

lett.c)! La violazione consapevole e la omessa applicazione di tali principi da parte del MIUR previsti espressamente anche dall'art.4 septies della Dir.n.55/2013, non consente ai ricorrenti di poter fruire del diritto all'accertamento dei propri titoli di studio che avrebbero senza dubbio condotto alla verifica di quei "requisiti minimi" tali da consentire l'esercizio della professione docente, salvaguardando così anche nell'ordinamento scolastico italiano, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea.

E' evidente pertanto che gli atti impugnati siano censurabili sotto il profilo della violazione di legge ed in particolare delle norme che regolano il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati aderenti all'Unione Europea.

Nel caso che ci occupa, difatti, si attua una palese discriminazione nei confronti di parte ricorrente sulla cui posizione in graduatoria viene posta una "riserva" amministrativa che, diversamente da quanto accaduto sino all'a.s. 2021/2022 e in violazione della stessa *ratio* dell'istituto della "riserva", fa sì che la presenza in GPS sia meramente cartolare. La riserva gravante sul riconoscimento del titolo, inoltre, attua una palese disparità di trattamento tra possessori di titoli italiani e titoli esteri, in palese violazione della normativa comunitaria.

Viene effettuata, difatti, una sostanziale differenza tra insegnanti italiani abilitati e/o specializzati in Italia e insegnanti italiani in possesso dei medesimi titoli conseguiti nei medesimi termini ma abilitati e/o specializzati all'estero.

Tale circostanza è stata già censurata da codesto On.le TAR che ha avuto modo di affermare che non *"è possibile una interpretazione delle norme applicabili che vada nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento. La ratio del predetto impianto precettivo risulta peraltro di chiara ragionevolezza, in quanto, diversamente disponendo, si finirebbe per pregiudicare ingiustamente ed in modo contrario al diritto eurounitario i richiedenti a causa dei ritardi dell'amministrazione nel provvedere ai riconoscimenti in tempi brevi"* (ex plurimis TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 8150/2022; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 8149/2022; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 8152/2022).

Appare palese, dunque, il danno patito da parte ricorrente anche in relazione alla violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede nell'agere della P.A., il quale si manifesta palesemente illegittimo e segnatamente viziato per irragionevolezza e ingiustizia manifesta oltre che contrario ai principi eurocomunitari.

La violazione dei principi comunitari appare evidente anche in considerazione della palese disparità di trattamento tra i medesimi titoli conseguiti in Italia e all'estero, come meglio si dedurrà di seguito.

Il quadro normativo è costituito dagli artt. 3, 4, 5, 6, 26, 45 e 49 T.F.U.E. e dai principi generali dell'ordinamento comunitario, dall'art. 11 della Direttiva 2013/55/UE che ha integralmente riscritto l'art.13 della Direttiva 2005/36/CE e dal D.lgs 6 novembre 2007, n. 206 che ha dato attuazione alle suddette direttive trasponendole all'interno del nostro ordinamento.

Con la Direttiva 2005/36/CE il legislatore comunitario ha dunque provveduto al necessario riassetto della disciplina, prevedendo un sistema di riconoscimento automatico per un numero determinato di professioni sulla scorta di requisiti minimi di formazione; un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione ed un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale.

In sintesi, il sistema introdotto con la Direttiva 2005/36/CE può essere delineato come segue.

I titoli ottenuti a seguito di un percorso formativo armonizzato dal diritto comunitario sono automaticamente riconosciuti. Gli altri, invece, come quello in possesso dell'odierna parte ricorrente, sono oggetto di una procedura di riconoscimento definita dalle norme comunitarie e affidata alle autorità nazionali che, pur ispirandosi al principio del mutuo riconoscimento ed alla regola del paese d'origine, si discosta dal precedente modello per la possibilità da parte dello Stato di destinazione di opporre misure compensative.

L'art. 3 della Direttiva *de qua* ha introdotto per la prima volta i concetti di “professione regolamentata” e non “regolamentata”, di “qualifica professionale”; “titolo di formazione”; “formazione regolamentata” e di “esperienza professionale”.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE per “professione regolamentata” si intende un'attività o insieme di attività professionali, il cui accesso o le cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare, costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

Quanto alle condizioni richieste per dar luogo al riconoscimento della qualifica professionale quando ad esso non possa darsi luogo automaticamente, l'art. 13, come novellato dalla Direttiva 2013/55/UE, stabilisce un doppio criterio a seconda che nello

Stato di destinazione la specifica attività professionale sia “regolamentata” o “non regolamentata”.

Nel primo caso, ossia quando in uno Stato membro ospitante l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11 della Direttiva, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati dall’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato.

Nel secondo caso, ossia quando nello Stato di destinazione la specifica attività professionale “non sia regolamentata”, e non è il caso di cui al presente ricorso, l’accesso ad una professione ed il suo esercizio, sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o a tempo parziale per una durata complessiva equivalente, in un altro Stato membro che non regola detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione.

Da una lettura delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE nonché del Decreto delegato attuativo 6 novembre 2007, n. 206, può senza dubbio alcuno affermarsi che la professione di docente, in Italia, è professione regolamentata.

Essa è infatti da intendersi come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, ovvero, in via più generale, attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale.

Dunque, nel sistema scolastico pubblico italiano, per esercitare lecitamente la professione di docente, è necessario, quale requisito indispensabile, il possesso di idonea abilitazione, ovvero, se volessimo utilizzare la terminologia adottata dal legislatore comunitario, di idonea “qualifica professionale”.

L’abilitazione all’insegnamento o “qualifica professionale” costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare specifiche attitudini e capacità tecniche necessarie in capo all’insegnante.

In primo luogo l’abilitazione all’insegnamento è stata disciplinata, dal Legislatore italiano, all’art. 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990 n. 341. Tale norma dispone

che: i) «il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione»; ii) «con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico»; iii) «l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea»; iv) «i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie».

Si tratta dunque di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema è stato poi superato dall'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

L'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (TFA), anch'esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.

A tale data il sistema non può ancora dirsi assestato, poiché anche il TFA è stato abolito a partire dal 2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitante, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (FIT), previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dalle norme attuative del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616.

Il sistema nazionale ha previsto, per un breve parentesi temporale, anche i cd. percorsi abilitanti speciali (PAS), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo-precario presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e disorganiche ed inoltre non hanno mai trovato definitivo compimento.

Dal breve *excursus* dei percorsi abilitanti predisposti nel tempo dal legislatore nazionale, si evince agevolmente che, allo stato, sussiste una oggettiva mancanza di strumenti formativi per ottenere l'abilitazione all'insegnamento.

Tale circostanza pregiudica irragionevolmente tutti coloro che aspirano ad esercitare la professione di docente, in quanto ad essi è perfino preclusa la possibilità di affrontare tutti quei concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione quale requisito per presentare la domanda di partecipazione.

Proprio tale motivazione ha spinto molti aspiranti docenti ed insegnanti precari, che, da tempo sono titolari di contratti a tempo determinato, ad intraprendere un'esperienza professionalizzante in uno Stato membro dell'Unione, per far rientro poi in Italia e veder riconosciuto il titolo abilitante attraverso la procedura prevista dalla Direttiva 2005/36/CE e dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206.

Quella appena descritta rappresenta proprio la posizione di parte ricorrente che, sebbene sia in possesso di titoli idonei all'insegnamento, si ritrova oggi sostanzialmente senza abilitazione non solo per la carenza di percorsi abilitanti attivi in Italia ma anche perché l'Amministrazione nega il riconoscimento della formazione professionale svolta in altro Stato membro dell'U.E., rigettando l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento ottenuto, all'estero.

Tuttavia, come già accennato è l'art. 13, primo comma della Direttiva 2005/36/CE, a disciplinare le condizioni del riconoscimento dei titoli conseguiti in Stati membri che regolamentano la professione di docente.

Ai sensi della norma in commento, “se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro”.

Nonostante parte ricorrente sia in possesso di un attestato di qualifica professionale resa da un'autorità di uno Stato membro dell'UE a seguito dell'intervenuto riconoscimento dei precedenti titoli di studio liceali ed universitari, il Ministero la inserisce nella graduatoria in maniera meramente cartolare, senza alcuna possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, in palese violazione della normativa eurocomunitaria.

Ma v'è di più!

L'O.M. n. 112 pubblicata in data 6 maggio 2022 ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto

su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione di incarichi del personale docente. L'atto dell'Amministrazione, disciplinando il solo "aggiornamento" delle graduatorie, ha richiamato in toto l'O.M. n. 60/2020 istitutiva delle GPS e sulla base della quale è stato espletato il riordino di tutte le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato, la quale non imponeva alcuna preclusione per la stipula di contratti ai docenti con riserva di riconoscimento del titolo.

Nonostante ciò, all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 112/2022 si legge che ***“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio [...]. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero [...] ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”***. L'ordinanza ministeriale, dunque, prevede espressamente la possibilità di perfezionare il possesso del requisito oltre i termini della presentazione della domanda e, comunque, entro il 20 luglio 2022.

La medesima ordinanza di aggiornamento, però, aggiunge una clausola non prevista dalla normativa di riferimento e posta in violazione della stessa che, di fatto, rende l'inserimento nelle graduatorie meramente cartolare e impedisce a tutti gli insegnanti abilitati o specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di poter ambire a stipulare un contratto seppur a tempo determinato. Eppure, nella disciplina di riferimento, ossia nell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze nonché nella relativa normativa, non si riporta tale preclusione ed è previsto l'inserimento nelle graduatorie, seppur con riserva, anche agli insegnanti con titolo estero in attesa di riconoscimento, consentendo loro di stipulare contratti in via prioritaria rispetto alla seconda fascia delle G.I.

Che la normativa di riferimento intenda espressamente consentire agli insegnanti "con riserva" di stipulare contratti da tali graduatorie è di tutta evidenza, al punto che con l'art. 5 *ter* del c.d. "decreto sostegni *ter*" (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) è stata disposta la proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità. Il

citato articolo prevede che *“Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

L'art. 59, comma 4, del decreto sostegni bis, prevede che *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (...), sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*.

In nessuna disposizione esaminata viene mai richiesto, ai fini dell'inclusione nelle GPS di I fascia e dell'attribuzione di incarichi, il requisito del possesso del riconoscimento del titolo estero, bensì soltanto il conseguimento del titolo entro la suddetta data e l'inoltro della domanda di riconoscimento, requisiti entrambi posseduti da parte ricorrente.

L'O.M. impugnata si rileva viziata per eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento della causa tipica, considerando che la disposizione in analisi non persegue la *ratio* normativa, ma plasma una fattispecie escludente non voluta dalla norma primaria. Ci troviamo, difatti, dinanzi ad una esclusione “di fatto” dalle graduatorie per cui è causa in quanto la presenza meramente cartolare in graduatoria non porta alcun giovamento a parte ricorrente che rimane esclusa dalla possibilità di stipulare incarichi. Invero, il Ministero, si arroga la facoltà di modificare la natura e i contenuti della “riserva”, ampliando la gamma delle cause tipiche esclusione. Nel caso di specie, nonostante la chiara volontà legislativa, la portata della “riserva” viene illegittimamente ed arbitrariamente interpretata dal M.I. distorcendone il senso e, di fatto, creando una

nuova fattispecie escludente che snatura completamente le finalità perseguite dal Legislatore con l'istituto della "riserva".

Non sembra esservi dubbio, difatti, che la *ratio* della disposizione sia quella di tutelare le posizioni di coloro che sono in attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di riconoscimento del titolo, finalità che l'atto impugnato non persegue e svuota di senso.

Ulteriormente, l'*agere* dell'Amministrazione è palesemente contraddittorio e arbitrario in considerazione della circostanza che parte ricorrente viene ammessa nella graduatoria ma che da tale inserimento non deriva alcuna utilità. L'iscrizione nella I fascia delle GPS, difatti, non consente a parte ricorrente di stipulare alcuna tipologia di contratto, motivo per il quale viene completamente tradita la *ratio* dell'inserimento con riserva.

Lo scopo dell'inserimento con riserva nelle graduatorie è proprio quello di consentire all'istante di non venire pregiudicato nei propri interessi legittimi nell'attesa che una determinata situazione giuridica o amministrativa si definisca.

In tale contesto l'irragionevolezza e la contraddittorietà dell'atto impugnato si manifestano in maniera ancora più lampante, svuotando completamente di ogni valore l'intervenuto inserimento in graduatoria.

Se il legislatore ha previsto l'istituto dell'inserimento con riserva al fine di tutelare la posizione degli insegnanti in attesa di riconoscimento del titolo, appare completamente arbitrario e contraddittorio l'*agere* del Ministero che, di fatto, attraverso l'O.M. n. 112/2022, discostandosi da quanto previsto dalla disciplina di riferimento e di istituzione delle GPS, ne vanifica il senso. Considerando i tempi che lo stesso M.I. impiega nel riconoscimento dei titoli di studio esteri, difatti, parte ricorrente rischia di rimanere inserita in graduatoria in maniera meramente cartolare senza alcuna chance di poter lavorare per anni.

Invero la riserva, per sua stessa natura, nasce proprio per tutelare posizioni in attesa di definizione al fine di non pregiudicare diritti e interessi legittimi del cittadino nelle more dell'adozione dei più opportuni atti da parte della P.A.

È evidente, tuttavia, che tale riserva non può essere intesa come mera collocazione in una graduatoria senza che per l'insegnante derivi alcuna utilità in quanto, in questo caso, viene comunque meno ogni tutela.

Nel caso di specie si è venuto a creare il paradosso per il quale quella che doveva essere una tutela degli interessi di parte ricorrente che è in attesa del riconoscimento del titolo estero, in realtà ne pregiudica ulteriormente la posizione. Parte ricorrente, difatti, non potrà essere convocata per le supplenze da GPS in quanto ancora non ha ottenuto il

riconoscimento del titolo e, allo stesso tempo, non potrà ambire neanche ad ottenere altri incarichi tramite la messa a disposizione, istituto incompatibile con l'inserimento in qualunque graduatoria per l'insegnamento. Ne deriva che un istituto quale la "riserva" che nasce per salvaguardare le singole posizioni soggettive, così come applicata dal M.I. finisce per impedire all'insegnante di lavorare nella scuola a qualunque titolo. Eppure fino allo scorso anno scolastico, tutti gli insegnanti che avevano presentato domanda di riconoscimento del titolo potevano, addirittura, prendere incarichi di ruolo con riserva di accertamento del titolo.

Gli atti impugnati sono dunque palesemente viziati e, come tali, devono essere annullati in quanto esorbitano dal punto di vista normativo, si rilevano arbitrari, contraddittori e palesemente irragionevoli nella parte in cui non permettono a parte ricorrente di poter stipulare contratti dalle GPS quando alcuna norma, come meglio predetto, vieta ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento la permanenza in dette graduatorie e la possibilità di lavorare.

Le disposizioni ministeriali attuano una vera e propria devianza, consistente nel concedere la possibilità di stipulare incarichi a soggetti che hanno conseguito il titolo nella medesima data rispetto a parte ricorrente ma non a parte ricorrente seppure in possesso di regolare titolo di accesso alla graduatoria richiesta conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento da parte del M.I.

Non può non riconoscersi quanto una scelta di tal guisa sia, oltre che illegittima, del tutto illogica e contraria ai principi costituzionali nonché ai principi eurocomunitari che regolano la materia.

Trattasi evidentemente di una stortura perpetrata dal Ministero, di una disparità di trattamento ingiusta e ingiustificata.

L'irragionevolezza della disposizione è chiara poiché non riconosce il valore del titolo conseguito all'estero da parte ricorrente.

La previsione è illogica anche alla luce delle norme che da sempre regolano la materia del reclutamento del personale docente che prevedono che il requisito debba essere conseguito entro il termine di presentazione delle domande o, come in caso di specie, entro una data specificamente prevista dal M.I., ovvero il 20 luglio 2022. Nel caso di specie, invece, il M.I. in maniera arbitraria impone il requisito ulteriore dell'intervenuto riconoscimento del titolo, precludendo a parte ricorrente ogni possibilità di stipulare contratti di lavoro.

La preclusione attuata, dunque, non risulta collegata ad alcuna spiegazione giuridica e normativa, e non è motivato in alcun modo, né è il risultato di una corretta istruttoria.

In altre parole il M.I., tradendo i principi cardine di tutta l'azione amministrativa, quale la trasparenza, l'imparzialità ed in generale in buon andamento, ha deliberatamente imposto un requisito ulteriore (cioè il riconoscimento del titolo oltre che il conseguimento), in maniera arbitraria e contraddittoria, senza fornire alcuna giustificazione o illustrare il percorso logico-argomentativo sotteso a tale imposizione.

Non può non rilevarsi come tale disposizione violi l'art.3 della Costituzione, trattando in maniera differente situazioni identiche, e si palesi altresì in evidente antinomia con il principio di ragionevolezza di cui esso si fa portatore. Non vi è alcuna ragione in virtù della quale gli insegnanti che hanno conseguito il titolo in Italia debbano essere "privilegiati" rispetto a coloro che, invece, hanno conseguito il medesimo titolo ma all'estero entro i medesimi termini e che, al contrario di parte ricorrente, potranno stipulare incarichi.

V'è poi da considerare che per quanto riguarda il sostegno l'O.M. impugnata non è abbastanza chiara ed esaustiva laddove consente l'inserimento con riserva a condizione che il titolo venga **conseguito** entro il **20 luglio p.v.**, senza specificare se per "**conseguimento**" si intenda la conclusione degli studi esteri o viceversa il riconoscimento ministeriale italiano.

Si rammenta a noi stessi che proprio il CDS, con svariate ordinanze (ad es. n. 6462/2021), ha stabilito che *"tali previsioni (quelle di cui all'O.M. 60/2020) sembrano riferirsi esclusivamente al conseguimento del titolo, senza specificare se ciò debba avvenire nell'ambito dell'ordinamento nazionale o in un ordinamento estero, non sembrando, dunque, escludere la rilevanza dei titoli conseguiti in territorio estero entro il 31.7.2021, per i quali sia stato già richiesto a tale data il riconoscimento in ambito nazionale."*

Inoltre, nella fattispecie odierna, va denunciata un'ulteriore situazione di vera e propria disparità di trattamento dal momento con O.M. 60/2020 all'art.7 comma 4 lett.e) era previsto l'inserimento con riserva in attesa di riconoscimento **senza alcuna preclusione in merito all'accesso alle supplenze.**

Tale diritto è stato poi confermato dalla Giurisprudenza Amministrativa anche con riferimento agli elenchi aggiuntivi di cui al D.M.n.51/2021.

In ogni caso e sempre in merito al menzionato art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. impugnata, proprio Codesto On.le Tar, con recentissime sentenze, ha ritenuto sussistente il **diritto all'assunzione con riserva** per tutti di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi dal MIUR:

“Sul punto si è già espressa funditus il collegio con la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 73 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale sentenza si sono ritenute “fondatte le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.

Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell’effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l’ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la “dead line” del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell’abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l’abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall’art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928).

Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato.

“Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero sia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto. In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva.”

(Tar Lazio, Sez. Terza Bis, 18.10.2021 n.10665).

Da ultimo si veda Tar Lazio Sez.Terza bis 2 7.7.2022 n.10703.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sotto il profilo del periculum in mora va rilevato che nell'agosto scorso sono state pubblicate le predette GPS nelle quali, in ossequio proprio all'art.7 coma lett.e) dell'O.M. n.112/2022, il ricorrente è inserito con riserva senza possibilità di poter ottenere alcun incarico di supplenza per il prossimo imminente anno scolastico, nonostante la sua utile posizione, con enorme pregiudizio grave ed irreparabile sotto il profilo sia giuridico-professionale che economico-retributivo.

Per cui il pregiudizio grave ed irreparabile è connesso altresì alla rilevante circostanza che il ricorrente non potrà medio-tempore sottoscrivere eventuali contratti a tempo determinato nonostante la disponibilità dei posti a tal punto che l'USP di Cuneo ha convocato i docenti della seconda fascia avendo esaurito la graduatoria di prima fascia.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in via subordinata, si chiede di voler accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da

lucro cessante e da perdita di chance perpetrato dalle PP.AA. convenute, da quantificare nella misura delle retribuzioni maturate e non corrisposte e dei contributi previdenziali non versati in relazione ai contratti di supplenza che avrebbe potuto sottoscrivere in relazione alla posizione cui ha diritto nelle GPS de quibus per il corrente anno scolastico, oltre al danno derivante dalla mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio prestando, da quantificare in anche in via equitativa secondo le regole e i principi vigenti nel nostro ordinamento giuridico, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

P.Q.M.

Si invoca l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati col ricorso principale e coi motivi aggiunti, con ogni conseguenza in ordine al diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e con la della P.A. convenuta al pagamento delle relative somme, con accessori di legge.

Con vittoria delle spese di giustizia.

Si dichiara che il valore è indeterminabile.

Lecce/Roma, 26.10.2022

Avv. Vincenzo Parato